



REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Sommario

Normativa di Riferimento.....	3
Introduzione.....	4
1. Oggetto.....	4
2. Campo di Applicazione.....	4
3. Indicatori di Anomalia.....	5
4. Compiti del Gestore.....	5
5. Compiti della Direzione Amministrativa.....	6
6. Compiti del Responsabile di Struttura.....	6
7. Procedure Antiriciclaggio.....	6
8. La Segnalazione dell’Operazione Sospetta all’UIF.....	8
9. Procedura di Segnalazione Interna.....	9
10. Riservatezza.....	11
Norme finali e di rinvio.....	11
Allegato A – Indicatori di anomalia.....	12
Allegato B.....	19

Normativa di Riferimento

- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in tema di “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”;
- Provvedimento della Banca D'Italia, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia in data 23 aprile 2018 avente ad oggetto “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”;
- D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 di “attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”;
- D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Introduzione

La normativa antiriciclaggio ha dettagliatamente previsto gli obblighi e gli adempimenti, posti in capo alle pubbliche amministrazioni, relativamente alle azioni da porre in campo per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La ASL di Lecce, ha provveduto alla nomina, ai sensi del D.M. del Ministro dell'Interno del 25/09/2015, del "Gestore" per le procedure antiriciclaggio. Con il presente Regolamento si definiscono le procedure, interne aziendali, atte a delineare i percorsi finalizzati alla individuazione, da parte delle strutture aziendali, di eventuali transazioni ed operazioni economico-finanziarie che possano generare anche il solo sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed a supporto delle Autorità competenti nella attività di prevenzione e repressione del fenomeno. Il presente Regolamento è rivolto alle strutture aziendali che svolgono attività amministrativa, finalizzata a realizzare operazioni a contenuto economico, e che predispongono procedimenti finalizzati a costituire, modificare ed estinguere rapporti giuridici patrimoniali. La ASL di Lecce non effettua operazioni che presentino anomalie per oggetto, tipologia, frequenza e dimensioni né instaura rapporti che presentino profili di anomalia ed in contrasto alla normativa antiriciclaggio.

1. Oggetto

Il presente regolamento viene adottato allo scopo di favorire l'individuazione di eventuali transazioni ed operazioni economico finanziarie, che per la presenza di caratteristiche o elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Inoltre viene definito il percorso interno al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione.

2. Campo di Applicazione

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 231/2007, l'Azienda Sanitaria Locale di LECCE (in seguito ASL LE) è soggetta agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il presente Regolamento è rivolto alle strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche.

3. Indicatori di Anomalia

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione, la normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell'Interno il compito di emanare ed aggiornare periodicamente degli appositi indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione (vedi D.M. 25 settembre 2015). In Allegato A al presente Regolamento sono richiamati a titolo esemplificativo alcuni principali indicatori di anomalia maggiormente pertinenti le attività dell'Azienda.

E' compito degli Uffici aziendali e dei loro Responsabili nonché del Gestore, valutare le operazioni ed i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze ed indipendentemente dalla presenza od assenza degli indicatori di cui ai precedenti commi, possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di fatti contrari alla legge. A tal fine il Gestore può concordare con tali soggetti di inserire, tra i fatti rappresentativi di potenziali situazioni contrarie alla legge di cui all'allegato 1, ulteriori indicatori di anomalia aziendali.

4. Compiti del Gestore

Il "Gestore" è il Referente delle segnalazioni di operazioni sospette, nominato dal Direttore Generale per trasmettere le segnalazioni alla U.I.F. - Unità di informazione finanziaria per l'Italia (organismo nazionale appartenente alla Banca d'Italia). Ha il compito di:

- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili aziendali secondo le modalità di cui al presente regolamento;

- valutare la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, trasmetterle o meno, alla UIF;
- informare la Direzione aziendale circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette o sensibili.

Tale informazione dovrà essere tempestiva al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti relativi ad una eventuale sospensione o interruzione del rapporto contrattuale e/o della comunicazione alla Autorità Giudiziaria;

5. Compiti della Direzione Amministrativa

La Direzione Amministrativa impartisce, su proposta del Gestore interno per le procedure antiriciclaggio, eventuali direttive atte ad aumentare i livelli di conoscenza dei fenomeni di riciclaggio e ad assicurare la massima tempestività nelle segnalazioni, la omogeneità e la riservatezza. La Direzione Amministrativa, valutate le circostanze su proposta del RPCT e del Gestore per le procedure antiriciclaggio, propone al Direttore Generale l'adozione dei provvedimenti relativi ad una eventuale sospensione o interruzione del rapporto contrattuale e/o della comunicazione alla Autorità Giudiziaria.

6. Compiti del Responsabile di Struttura

Il Responsabile della struttura (di seguito Responsabile) è il Direttore / Responsabile della struttura aziendale interessata all'applicazione del presente regolamento che risponde:

- dell'applicazione del presente regolamento nelle attività di afferenza;
- della segnalazione al Gestore delle operazioni\transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza;
- della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite.

7. Procedure Antiriciclaggio

Le strutture aziendali interessate alle procedure di segnalazione di operazioni e/o transazioni sospette, indicate nella normativa antiriciclaggio, sono tutte le strutture dell'ASL di Lecce che

gestiscono le risorse economico-finanziarie aziendali e provvedono, per competenza istituzionale, a predisporre le attività procedurali finalizzate a costituire, regolare, modificare ed estinguere rapporti giuridici patrimoniali e ad effettuare operazioni e transazioni di natura economico – contabile. I Responsabili di tali strutture aziendali, devono provvedere a:

- a) Applicare la normativa antiriciclaggio;
- b) Segnalare al Gestore le operazioni e le transazioni sospette, di cui siano venuti a conoscenza;
- c) Verificare la completezza delle segnalazioni e collaborare con il Gestore nella attività di valutazione.

I Responsabili hanno l'obbligo di effettuare le necessarie verifiche per una corretta identificazione della controparte. Tale obbligo si applica per tutti i nuovi contraenti con la ASL di Lecce. Se i contraenti dovessero opporre rifiuto, senza motivazione plausibile, e non presentare la eventuale documentazione richiesta, i Responsabili delle strutture competenti provvedono a non definire i procedimenti per la costituzione del rapporto contrattuale, a non eseguire le operazioni e a trasmettere la segnalazione al Gestore.

I Responsabili delle strutture aziendali competenti, provvedono a segnalare, al Gestore:

- Le operazioni sospette anche di modico valore;
- Le operazioni sospette rifiutate, non concluse e/o tentate;

I Responsabili tutelano la riservatezza dei soggetti coinvolti, in ossequio ai principi fondamentali di cui alla normativa privacy vigente ed effettuano, preliminarmente alla segnalazione, una attenta disamina comprendente:

- La identificazione dei soggetti;
- I controlli su banche dati per es. iscrizione su liste antiterrorismo o attività criminose;
- Il monitoraggio pagamenti;
- Le informazioni raccolte anche da fonti non ufficiali quali internet, stampa;
- L'analisi delle anomalie secondo le indicazioni fornite dall'Allegato A del D.M. del Ministro dell'Interno del 25/09/2015;
- Le richieste ad altri servizi aziendali per le verifiche sulle operazioni effettuate.

Le segnalazioni devono essere trasmesse, a cura dei Responsabili delle strutture aziendali competenti, attraverso la modulistica allegata, e devono necessariamente contenere i dati,

le informazioni, la descrizione delle operazioni sospette e tutti gli elementi derivanti dalle verifiche effettuate. I modelli di segnalazione devono essere sottoscritti dal Responsabile, accompagnati da una breve relazione, e trasmessi, attraverso supporto informatico.

Le segnalazioni devono essere trasmesse anche nei casi in cui le verifiche effettuate dai Responsabili abbiano avuto esito negativo. Nel caso in cui i dipendenti, addetti alle strutture competenti, rilevino che il Responsabile della Struttura sia coinvolto in operazioni a sospetto di riciclaggio, possono inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore, utilizzando le stesse modalità di cui alla presente regolamentazione.

Le segnalazioni devono essere trasmesse a prescindere ed indipendentemente dalla presenza di eventuali denunce penali. Nel caso in cui venga richiesta un'operazione contabile, da soggetto sottoposto ad indagine penale e/o a misure patrimoniali di prevenzione, il Responsabile della struttura competente provvede immediatamente ad informare il Gestore. Le operazioni rifiutate o non concluse per sospetto riciclaggio devono essere segnalate anch'esse immediatamente al Gestore.

8. La Segnalazione dell'Operazione Sospetta all'UIF

a) Il Gestore, verifica le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai Responsabili:

- i. in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
- ii. in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione e all'invio della segnalazione di operazione sospetta, a mezzo della postazione Infostat all'UIF senza indicazione dei nominativi dei segnalanti, utilizzando l'apposito Modulo M/ 903/ D152 di segnalazione di operazione sospetta.

b) Il Gestore avvisa tempestivamente il Direttore Amministrativo al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrano i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria.

c) Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione sospetta prese in carico.

- d) Qualora, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile, l'operazione non presenti caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura per la segnalazione di operazioni sospette. Anche in tale caso, il Gestore conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.
- e) Ai sensi dell'art. 6 co.7 lett. c) del D.Lgs. n. 231/2007, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della DIA e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di 5 giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda di informare la controparte soggetta alle relative indagini

9. Procedura di Segnalazione Interna

Il Direttore della Struttura aziendale inoltra una segnalazione protocollata al Gestore, quando conosce, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'onere di segnalazione scaturisce da una valutazione degli elementi a sua disposizione ed è collegato all'esistenza di un mero sospetto; ne deriva, quindi, che la valutazione prescinde dal merito, per cui non risulta necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala. Il sospetto deve, però, fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati a titolo esemplificativo all'allegato B.

La sola ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia è, tuttavia, condizione necessaria ma non sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per cui il Direttore della Struttura aziendale è chiamato ad effettuare, caso per caso, una concreta e specifica valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni già in suo possesso.

A titolo esemplificativo, costituiscono, in ogni caso, oggetto di valutazione da parte dei Direttori responsabili di Struttura i seguenti aspetti:

- a) l'esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
- b) l'esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale coinvolgimento in altre attività criminose;
- c) la coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- d) l'esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio dei pagamenti).

Il Direttore di Struttura, quindi, oltre a compilare il modulo interno di segnalazione (Allegato A), provvede alla predisposizione di sintetica relazione che descriva il tipo di operazione sospetta ed i soggetti coinvolti nonché, soprattutto, il processo logico - valutativo strumentale alle conclusioni raggiunte e produce, ove presente, l'eventuale documentazione di supporto.

Il materiale così come descritto deve essere inviato protocollato al Gestore all'indirizzo di posta elettronica riportato all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce>.

Sul punto, si precisa che una copia della suddetta documentazione rimane, sempre in adempimento agli obblighi di riservatezza, agli atti del Direttore di Struttura a preconstituire prova documentale.

Nei casi in cui, invece, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino direttamente il Direttore della Struttura di appartenenza, o nel caso in cui quest'ultimo non verifichi le segnalazioni effettuate dai propri collaboratori, sugli stessi grava l'onere di inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore.

Ove, infine, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile di Struttura, l'operazione non presenti caratteristiche anomale e non necessiti, quindi, della procedura di segnalazione, si dà corso alla prosecuzione del rapporto o al compimento dell'operazione stessa. Si conclude, alla luce di quanto esposto sinora, evidenziando come la segnalazione di operazione sospetta sia atto distinto dalla denuncia all'Autorità giudiziaria di fatti penalmente rilevanti e, come tale, vada effettuata a prescindere ed indipendentemente dalla stessa.

10. Riservatezza

Le procedure per la effettuazione delle segnalazioni devono svolgersi con la massima riservatezza. E' espressamente vietato ai Responsabili ed al personale dipendente delle strutture competenti, al Gestore ed a tutti i soggetti aziendali coinvolti, diffondere informazioni, sia all'interno che all'esterno dell'ASL di Lecce, aventi ad oggetto il procedimento delle segnalazioni effettuate. Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno sia all'esterno dell'Azienda. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si rinvia l'applicazione alla normativa vigente in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il presente Regolamento viene trasmesso a tutti i Responsabili delle Strutture Aziendali e si configura quale misura di contrasto alla corruzione come riportato nel PTPCT. Sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni in seguito ad eventuali riassetti organizzativi ed alla introduzione di eventuali ed ulteriori disposizioni normative in materia.

Allegato A – Indicatori di anomalia

Allegato D.M. Ministro Interno 25/09/2015

(Rielaborato per Settori Pertinenti)

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione.

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. Il soggetto che richiede l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo. Il soggetto che richiede l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale. Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi o territori a rischio. Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi o territori.
2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni. Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o

presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio. Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla. Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro. Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale. Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale. Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo. Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi. Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti

nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company. Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa. Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione. Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome. Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria. Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta esecuzione) delle operazioni

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è

riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni. Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo. Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno ommesso di adempiere agli obblighi tributari). Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni no profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro. Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi. Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate. Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze. Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo. Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente

documentate. Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione. Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione. Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato. Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie. 7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni. Richiesta di operazione a un ufficio della pubblica amministrazione dislocato in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva. Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione. Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche. Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima. Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo"). Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi. Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione. Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attività: Settore appalti

7. Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione. Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata. Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione. Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati

dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara. Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata. Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica. Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale. Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società. Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge. Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto. Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto, di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore. Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria. Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione. Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

